



Comune di Parma

**REGOLAMENTO SUGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA
REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PARMA PRESSO ENTI,
AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA'**

(art. 42, c. 2, lett. m), T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ____

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le linee di indirizzo fissate con il presente atto si applicano alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società partecipate (successivamente, "*organismi partecipati*").
3. Gli indirizzi di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) nelle ipotesi in cui la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, Statuto, regolamento, convenzione;
 - b) ove si tratti di nominare, designare o revocare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione Comunale;
 - c) per la designazione o la nomina di componenti di organi di controllo.

Articolo 2

Competenza

1. Tutte le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di Parma presso gli organismi partecipati spettano al Sindaco nel rispetto ed in conformità agli indirizzi di cui al presente Regolamento, con l'eccezione di quelle espressamente riservate al Consiglio comunale dalla legge, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il potere sostitutivo di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 è attribuito al ViceSindaco; nel caso in cui il ViceSindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, spetta all'assessore più anziano di età.

Articolo 3

Principi generali

1. Le linee di indirizzo fissate nel presente regolamento integrano e completano la disciplina di cui all'articolo 76 dello Statuto Comunale.
2. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in organi sociali o la loro investitura negli organi monocratici presso gli organismi partecipati sono effettuate secondo i principi statuari di trasparenza e rotazione, tenendo conto delle competenze e delle professionalità dei candidati. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità, il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 51 della Costituzione e dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso organismi partecipati dovranno assicurare il rispetto del principio di parità di genere.

3. Nel procedere alle nomine od alle designazioni, il Sindaco deve inoltre tener conto dei seguenti criteri di selezione:
 - a) nel caso di incarichi in seno ad organi collegiali di esclusiva competenza comunale:
 1. la complessiva composizione deve dotare l'organo collegiale delle competenze necessarie in rapporto alle funzioni proprie dell'ente;
 2. la scelta deve cadere su persone che presentino curricula attestanti adeguate competenze professionali, in relazione alle funzioni da espletare;
 - b) nel caso di incarichi per organi monocratici, la scelta dovrà privilegiare la persona che, per il suo curriculum, garantisca la necessaria competenza in relazione alla funzione da espletare, potendo una precedente esperienza politico-amministrativa, subordinatamente alla competenza, costituire un titolo preferenziale;
 - c) nel caso di designazioni per organi di nomina regionale o di altri enti, la scelta dovrà riguardare persone che presentino i requisiti indicati sub b), fermo restando che, qualora le designazioni comunali siano plurime, le scelte dovranno caratterizzarsi anche per essere rispettose del criterio della pluralità e della diversificazione delle competenze.
4. Nelle nomine e nelle designazioni dovranno, altresì, essere tenuti presenti i seguenti criteri, fatte salve le specifiche disposizioni dei singoli Statuti:
 - a) **enti economici:** la nomina o la designazione dovrà cadere su persone che presentino curricula caratterizzati da significative esperienze nel campo imprenditoriale, dirigenziale, libero-professionale od amministrativo, con particolare riferimento ad ambiti di attività conformi all'oggetto sociale o alle finalità istituzionali dell'organismo partecipato;
 - b) **fondazioni bancarie:** saranno preferite le persone che abbiano esperienze amministrative o curricula significativi per i settori verso i quali le fondazioni devono devolvere o impegnare le proprie risorse;
 - c) **enti culturali ed enti sportivi:** saranno preferite le persone che presentino curricula tali da assicurare negli organi gestionali la presenza di esperienze specifiche negli ambiti di attività proprie del singolo ente, ovvero competenza amministrativa;
 - d) **enti socio-assistenziali:** la scelta dovrà cadere su persone che, per esperienza professionale o di volontariato, garantiscano agli enti un'idonea sensibilità tecnica, oltretutto amministrativa, nel settore di operatività dell'ente;
 - e) **istituzioni e fondazioni di emanazione comunale:** è stabilita una preferenza per persone che presentino curricula tali da assicurare negli organi gestionali la presenza di esperienze specifiche negli ambiti di attività proprie del singolo ente, ovvero competenza in ambito pubblico-amministrativo.
5. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, il Sindaco promuove il ricambio generazionale.

6. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro il termine di scadenza del precedente incarico, fatta salva la disciplina della proroga prevista dalla legge.
7. La stessa persona non può di norma ricoprire l'incarico di rappresentante del Comune nello stesso organismo partecipato per più di due mandati completi consecutivi, né può essere nominata o designata nuovamente prima che siano decorsi due anni dal completamento dei due mandati. Il principio di cui al presente comma può essere derogato, con motivazione espressa e ove non vietato dalla legge, per assicurare la continuità della gestione, qualora ricorra una delle seguenti circostanze:
 - necessità di completare la realizzazione di importanti progettualità di sviluppo, in particolare se connesse all'acquisizione di finanziamenti esterni;
 - proseguimento e completamento di un percorso di risoluzione di crisi aziendale, ove questa non sia imputabile alla responsabilità del(la) rappresentante stesso/a;
 - durata statutaria residua o orizzonte temporale di attività dell'organismo inferiore alla durata di un mandato ordinario;
 - conseguimento di risultati che comprovano elevata performance aziendale, in tutti gli esercizi del mandato svolto;
 - altre comprovate ed oggettive esigenze funzionali e strategiche legate alla peculiarità del mandato da svolgere.
8. La stessa persona non può essere incaricata di rappresentare il Comune negli organi di amministrazione di più di un organismo partecipato.

Articolo 4

Esclusione per inconferibilità, incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune in organismi partecipati coloro che si trovino in una condizione di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I rappresentanti del Comune in organismi partecipati non debbono inoltre versare in una delle condizioni di incandidabilità previste per i consiglieri comunali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
3. Costituisce un ulteriore causa ostativa alla nomina od alla designazione dei rappresentanti del Comune negli organismi partecipati la sussistenza di una causa di ineleggibilità, prevista dall'art. 60, primo comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Salvo che disposizioni normative sovraordinate al presente regolamento dispongano diversamente, la durata delle cause di impedimento alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso organismi partecipati perdura per cinque anni dall'accertamento della sua sussistenza operato dall'organo competente del Comune.

5. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza del presente regolamento, la normativa ivi contenuta fosse abrogata, integrata o modificata, il rinvio operato dalle presenti clausole si intende automaticamente rivolto nei confronti delle norme che sostituiscono le norme abrogate, integrate o modificate.

Articolo 5

Casi speciali di esclusione

1. Sono previsti i seguenti ulteriori casi di esclusione per la designazione o la nomina presso gli organismi partecipati:
- a) non può essere nominato amministratore di un organismo partecipato chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
 - b) è fatto divieto di provvedere alla nomina od alla designazione in organismi partecipati le persone che versino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso organismi partecipati dipendenti in quiescenza del Comune, salva l'applicazione di norme legislative o statutarie che consentano l'incarico a titolo gratuito;
 - d) limitatamente alle commissioni amministratrici delle aziende speciali, è fatto divieto di provvedere alla nomina o designazione di coloro che si trovino in uno dei casi previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Articolo 6

Requisiti soggettivi

1. Fermi restando eventuali specifici requisiti definiti in applicazione delle procedure di cui al successivo art. 8, i rappresentanti del Comune di Parma presso gli organismi partecipati devono essere in possesso dei requisiti dalla normativa vigente ed in particolare:
- avere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale;
 - avere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle normative vigenti;
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate ai precedenti artt. 4 e 5;
 - avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche/private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile;
 - non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con i compiti istituzionali dell'organismo cui l'incarico si riferisce;

- non avere rapporti economici o professionali di dipendenza, di partecipazione o collaborazione contrattuale con l'organismo partecipato nel quale sono chiamati a rappresentare il Comune di Parma;
- non avere in corso liti o controversie, in nome proprio o in rappresentanza di terzi, nei confronti dell'organismo partecipato nel quale sono chiamati a rappresentare il Comune di Parma;
- non essere componente di organi rappresentativi ed elettivi dell'Ente, come i Consiglieri Comunali ed i membri dei Consigli dei Cittadini Volontari;
- non essere componente di Organi consultivi, di vigilanza o di controllo che debbano esprimersi sui provvedimenti e sull'attività dell'organismo partecipato nel quale sono chiamati a rappresentare il Comune di Parma;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- non essere in relazione di coniugio, parentela o affinità, entro il terzo grado, rispetto al Sindaco, agli Assessori o ai Consiglieri comunali.

Articolo 7

Norme procedurali

1. Il Comune di Parma seleziona gli amministratori ed i rappresentanti negli organismi partecipati attingendo da un apposito albo di candidati (Albo rappresentanti). Successivamente all'approvazione del presente Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso nel quale verranno dettagliate le modalità operative per l'iscrizione all'albo.
2. I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dovranno presentare apposita candidatura mediante la piattaforma digitale all'uopo predisposta. La candidatura dovrà, a pena di inammissibilità, essere corredata dalle dichiarazioni di sussistenza dei succitati requisiti e dal *curriculum vitae* dell'interessato/a, in cui dovranno essere evidenziate in particolare, in quanto rilevanti ai fini della valutazione per una eventuale nomina o designazione:
 - esperienze professionali maturate in società ed altri organismi che gestiscono progettualità complesse con particolare riguardo alla realizzazione di attività che richiedono conoscenze manageriali elevate per responsabilità e dimensioni dell'intervento;
 - recenti incarichi ricoperti, con particolare riguardo ai rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e società a partecipazione pubblica, con specifica menzione di tutti gli incarichi di rappresentanza, difesa o consulenza in procedimenti tecnici, amministrativi, giudiziari in cui il Comune di Parma o un organismo da esso partecipato sono coinvolti;
 - esperienze, anche di natura non professionale, maturate nell'ambito del Terzo Settore;

3. Le candidature presentate sono sottoposte ad istruttoria tecnica che verifica, anche a campione, la completezza e la conformità dei dati forniti e la veridicità delle dichiarazioni rese. L'eventuale esito negativo delle verifiche viene comunicato al(la) candidato/a, assegnando un termine per regolarizzare la domanda, ove questo risulti possibile. La mancata regolarizzazione o l'insanabilità della candidatura comporta l'impossibilità di inserire il soggetto che l'ha presentata nell'Albo Rappresentanti.
4. I candidati iscritti nell'Albo Rappresentanti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni rispetto ai requisiti di accesso e di permanenza nello stesso.
5. Le candidature regolarmente presentate fra il 1 gennaio e il 30 giugno restano valide fino al 30 giugno del secondo anno successivo a quello di presentazione. Le candidature regolarmente presentate fra il 1 luglio e il 31 dicembre restano valide fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Prima della scadenza del periodo di validità della loro candidatura, i soggetti inseriti nell'Albo Rappresentanti vengono informati e invitati a manifestare l'interesse alla permanenza nello stesso, previa presentazione di nuova attestazione della sussistenza dei requisiti e aggiornamento del curriculum vitae. In caso di inerzia del(la) candidato/a, il suo nominativo è rimosso dall'Albo Rappresentanti, fatta salva la possibilità di presentare nuova domanda.
6. L'Albo Rappresentanti è liberamente consultabile sulla sezione del sito web istituzionale dedicata agli organismi partecipati. Le informazioni e i dati personali sono pubblicati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 8

Avvisi specifici per particolari candidature

1. In caso di nomine di rilievo e particolare rappresentatività istituzionale, il Comune di Parma può procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di possibili candidature, individuando eventualmente profili e requisiti specifici per la carica da ricoprire.
2. I curricula dei candidati pervenuti sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Parma al momento della presentazione della domanda, compatibilmente con il regime del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il candidato può, in qualunque momento, rinunciare alla domanda già presentata. In tal caso, il curriculum ed ogni altra documentazione prodotta vengono rimossi dalla pubblicazione.
4. Scaduto il termine stabilito per la presentazione di eventuali candidature, il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati con il presente atto e degli eventuali ulteriori criteri e requisiti indicati nell'avviso, provvede ad effettuare le nomine e le designazioni secondo quanto previsto al successivo art. 9. Il Sindaco provvede altresì alle nomine e alle designazioni nel caso in cui non sia pervenuta alcuna candidatura entro il termine prefissato.

Articolo 9

Provvedimenti di nomina o designazione

1. La nomina o la designazione di rappresentanti dell'Ente in organismi partecipati avviene con decreto del Sindaco, motivato sia in relazione ai criteri seguiti per definire la complessiva composizione dell'organo, ove collegiale, sia con riferimento alle ragioni che hanno condotto all'individuazione dei singoli rappresentanti, tenuto conto in ogni caso della natura fiduciaria dell'incarico.
2. Gli atti di nomina o designazione sono trasmessi:
 - all'organismo partecipato per gli adempimenti di competenza;
 - a ciascun rappresentante incaricato;
 - al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne dà comunicazione all'assemblea;
 - al dirigente della struttura operativa di riferimento secondo l'attività svolta dall'organismo partecipato.
3. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sono nulli a norma dell'art. 17 del decreto medesimo. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati gli atti di nomina e designazione dei rappresentanti, i loro *curricula*, gli emolumenti, le autocertificazioni riguardanti il possesso dei requisiti, nonché le date di inizio e di fine dei rispettivi mandati.

Articolo 10

Deroghe

1. Il Sindaco può disporre la nomina o la designazione di uno o più rappresentanti, derogando alle procedure descritte agli articoli 7 e 8 in casi di particolare urgenza, per necessità connesse alla garanzia della continuità aziendale o istituzionale, alla presenza di situazioni critiche e complesse sotto il profilo dell'operatività o dell'equilibrio economico-finanziario, ovvero qualora la carica da ricoprire richieda elevate e/o specifiche competenze e qualificazioni. L'incarico attribuito sulla base del presente comma deve avere la durata strettamente necessaria a superare le circostanze eccezionali che hanno richiesto l'azione in deroga.
2. Al fine di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, il Sindaco può procedere alla nomina o designazione di lavoratori dipendenti del Comune di Parma quali rappresentanti presso organismi partecipati, purché siano in possesso degli specifici

requisiti professionali previsti e non sussistano cause di esclusione ai sensi della normativa vigente o del presente regolamento. L'incarico è conferito nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e non dà diritto a retribuzioni aggiuntive.

3. Con esclusivo riferimento alle cariche onorifiche o comunque non remunerate in seno agli organismi partecipati costituiti in forma non societaria e non rientranti nel perimetro del controllo del Comune di Parma, il Sindaco può nominare o designare componenti di organi rappresentativi e/o elettivi dell'Ente.

Articolo 11

Relazione sull'attività svolta

1. Per gli organismi partecipati sui quali il Comune di Parma esercita il controllo, si applicano le norme del Regolamento per il controllo strategico ed operativo del "Gruppo Comune di Parma" in merito agli obblighi informativi e di rendicontazione.
2. I rappresentanti del Comune nominati in organismi partecipati non sottoposti a controllo inviano annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, il quale ne trasmette copia al Presidente del Consiglio Comunale per essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Articolo 12

Obblighi degli amministratori

1. Nell'esercizio della carica di rappresentanti del Comune presso gli organismi partecipati, coloro che sono stati nominati o designati, tenuto conto degli ordinamenti dei singoli organismi, si conformano agli indirizzi impartiti dagli organi di governo e del Sindaco, assicurando una corretta rappresentanza degli interessi del Comune.
2. I soggetti nominati o designati dal Comune presso organismi partecipati sono tenuti a dichiarare di aver preso visione del regolamento recante il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", del vigente Codice di Comportamento del Comune di Parma, nonché del Regolamento per il controllo strategico ed operativo del "Gruppo Comune di Parma".
3. Gli amministratori nominati negli organismi controllati dal Comune di Parma si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e indicati nel Piano Industriale dell'organismo partecipato, nonché degli obblighi previsti dal Regolamento per il controllo strategico ed operativo del "Gruppo Comune di Parma".
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento o negli atti di indirizzo configura giusta causa di revoca degli amministratori.
5. I rappresentanti del Comune sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a) ad intervenire, ove richiesto, alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari o della Giunta Comunale, ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione;
 - b) a trasmettere all'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati i verbali delle sedute assembleari svolte, con i relativi allegati;
 - c) a fornire all'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi gestionali stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al *budget* approvato dall'Assemblea (se adottato), la presenza di situazioni che, anche solo potenzialmente, possano portare allo squilibrio economico o finanziario nella gestione aziendale, nonché ogni fatto rilevante che possa recare pregiudizio all'organismo partecipato.
6. I rappresentanti del Comune negli organismi partecipati sono tenuti a fornire le informazione e la documentazione relativa agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge in materia di trasparenza.

Articolo 13

Decadenza e revoca

1. Il Sindaco, avvalendosi dell'organo competente, vigila sull'eventuale insorgenza delle condizioni previste dal presente regolamento o dalla legge per la revoca o per la dichiarazione di decadenza dei rappresentanti nominati o designati e, se del caso, provvede di conseguenza.
2. Sono cause di decadenza dall'incarico di rappresentante presso un organismo partecipato:
 - a) la perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina/designazione;
 - b) l'incompatibilità sopravvenuta e non rimossa nonostante la diffida, salvo norme di legge che dispongano diversamente.

Nel caso di cui alla lettera b), all'incaricato è data facoltà di optare per la rimozione della causa di incompatibilità, entro quindici giorni dalla contestazione. In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il Sindaco provvede al definitivo accertamento dell'incompatibilità ed alla dichiarazione di decadenza dall'incarico.
3. Sono cause di revoca dall'incarico di rappresentante presso un organismo partecipato:
 - a) l'inadempimento grave e reiterato alle direttive definite dal Comune tramite gli organi a ciò competenti;
 - b) gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi degli organismi partecipati presso cui è avvenuta la nomina o la designazione;
 - c) venir meno del rapporto fiduciario con il Sindaco o con il Consiglio Comunale, adeguatamente motivato in base a fatti specifici.

4. Il provvedimento sindacale di revoca o di decadenza è comunicato al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla sua adozione.

Articolo 14

Pubblicità

1. Il Comune di Parma pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi agli enti, aziende ed istituzioni partecipate, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza ed ai soggetti in essi nominati o designati, con le modalità previste dalla legge.

Articolo 15

Norme transitorie e finali

1. Fino alla pubblicazione della prima stesura dell'Albo Rappresentanti di cui all'art. 7, restano valide ed efficaci le candidature dei soggetti iscritti nel precedente Albo tenuto ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2018, nonché la procedura di nomina o designazione ivi prevista.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge, dello Statuto e degli altri regolamenti vigenti ed applicabili in materia.